REGOLAMENTO N. 153/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1964

relativo al controllo dell'utilizzazione di alcuni tipi di latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

Visto il regolamento n. 113/64/CEE del Consiglio del 30 luglio 1964 relativo ad alcune misure derogatorie, per quanto concerne il latte in polvere, il burro, il latte condensato ed alcuni formaggi (2), in particolare l'articolo 4,

Considerando che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 113/64/CEE conviene stabilire le misure di controllo che possano garantire che i prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento siano utilizzati esclusivamente per l'alimentazione del bestiame ;

Considerando che il metodo piú efficace e piú pratico per raggiungere questo fine è la sorveglianza continua del prodotto importato fino alla sua utilizzazione da parte dell'industria degli alimenti del bestiame oppure alla sua riesportazione ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Lo Stato membro importatore che si avvalga della facoltà, concessa dall'articolo 1 del regolamento n. 113/64/CEE, di fissare un prezzo d'entrata speciale per il latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame, deve sottomettere a controllo doganale o ad un sistema di controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti, i prodotti importati fino alla loro utilizzazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame o alla loro esportazione.

Tale obbligo non contrasta con l'applicazione di misure complementari di denaturazione suscettibili di agevolare il controllo della destinazione del prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2184/64.